

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI CORRISPONDENTI A CONOSCENZE E ABILITÀ PROFESSIONALI

Art. 1 ***Finalità***

In esecuzione del Regolamento di Ateneo per il riconoscimento di crediti formativi nei corsi di studio ed ad integrazione del vigente Regolamento didattico, la Facoltà di Giurisprudenza determina i criteri generali per il riconoscimento di crediti formativi universitari a soggetti che siano in possesso delle conoscenze e abilità professionali di cui agli articoli: 5, comma 7, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 2 ***Soggetti ammessi al riconoscimento dei crediti***

Possono accedere al riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali i soggetti di seguito indicati:

- a) professionisti iscritti a collegi professionali che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'Università;
- b) personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione;
- c) personale delle amministrazioni pubbliche, che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'Università;
- d) professionisti e lavoratori dipendenti aderenti ad Istituzioni, Associazioni e Fondazioni di diritto privato che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'Università, inerenti a specifici percorsi di studio di livello post-secondario.

Art. 3 ***Criteri generali per il riconoscimento dei crediti***

Il Consiglio di Facoltà / i Consigli di Coordinamento Didattico possono integrare il presente Regolamento nel rispetto ed in conformità dei seguenti tassativi criteri generali, cui in ogni caso dovranno adeguarsi tutte le convenzioni promosse da questa Facoltà.

Oggetto del presente Regolamento:

- a) le attività formative, le conoscenze e le abilità professionali debitamente certificate ai sensi della vigente normativa, utili al riconoscimento dei CFU, sono solo quelle strettamente connesse ai percorsi di studio attivati nei diversi corsi di laurea della Facoltà. Al fine di garantire a coloro che si andranno ad iscrivere ai corsi di laurea la conoscenza di livello universitario delle relative discipline fondamentali e caratterizzanti., nelle convenzioni si potrà procedere ad un riconoscimento anche parziale di crediti, per ciascuna materia, salvo completamento a seguito del corrispondente esame di profitto integrativo;
- b) le attività formative, le conoscenze e le abilità professionali debitamente certificate ai sensi della vigente normativa, potranno essere riconosciute sino ad un massimo, e non oltre, di 60 CFU;
- c) ai fini del riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, si dovrà considerare necessariamente la partecipazione, anche in concorso con altri soggetti, alla progettazione o realizzazione delle stesse dell'Università Parthenope, così come di altri atenei;
- d) con riferimento alle categorie di personale di cui alla lett. c), dell'art. 2 del presente Regolamento si dovrà comunque procedere, nell'ipotesi di convenzioni inerenti generalmente ad ogni categoria professionale, a differenziare il relativo riconoscimento di crediti formativi tenendo conto degli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso alle diverse posizioni lavorative della pubblica amministrazione.

Art. 4 ***Documentazione di ammissione***

Per poter accedere al riconoscimento dei crediti formativi i soggetti di cui all'articolo 2, sono tenuti a presentare al momento dell'iscrizione, oltre alla documentazione di rito richiesta per le procedure di immatricolazione – non derogata dal presente Regolamento - la seguente:

- per i soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 2 il certificato di iscrizione all'albo professionale rilasciato dal proprio collegio di appartenenza;
- per i soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 2 l'attestato di partecipazione e di superamento dell'esame finale del ciclo di studio di cui all'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- per i soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 2, il titolo di scuola media secondaria in originale o in copia, e il certificato rilasciato dall'amministrazione pubblica, attestante l'assolvimento delle condizioni stabilite nell'ambito delle convenzioni;
- per i soggetti di cui alla lettera d) il titolo di scuola media secondaria e le attestazioni relative all'attività formativa in convenzione con l'Università, debitamente certificata dall'Istituzione, Associazione o Fondazione interessata, congiuntamente all'Università stessa.

Art. 5

Esclusioni ed integrazioni

Il presente Regolamento non si applica al riconoscimento di crediti formativi universitari a favore di chi sia in possesso di titoli di studio equivalenti alla laurea, alla laurea specialistica o alla laurea magistrale (c.d. riconversione creditizia), che rimane disciplinato secondo quanto previsto dal vigente Regolamento didattico di Facoltà.

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3 lett. a), c) e d), nonché 4 del presente Regolamento, la Facoltà potrà riconoscere – a domanda del singolo studente – ulteriori crediti per attività formative certificate, purché strettamente attinenti agli obiettivi formativi dei propri corsi di laurea, al fine di colmare lo specifico debito formativo risultante dal riconoscimento dei crediti in ambito convenzionale. In tale ipotesi non saranno comunque cumulabili quale compensazione, i crediti comunque riconosciuti nell'ambito della specifica convenzione di riferimento.

Art. 6

Verifica di profitto

Le attività formative riconosciute sulla base del presente regolamento non avranno valutazione di profitto, e pertanto non concorreranno alla formazione della valutazione della prova finale per il conseguimento del titolo.

Art. 7

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari concernenti la materia del riconoscimento dei crediti formativi.